

CONSORZIO ACEA PINEROLESE	SEDE LEGALE Via Vigone 42 SEDE AMMINISTRATIVA – Uffici C.so della Costituzione, 19 10064 PINEROLO (TO) E-mail: consorzio@aceapinerolese.it Tel. 0121.236411 – 236450 – 236406 Fax 0121 236402 Codice Fiscale 94550840014
--	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 33 DEL 28.11.2022

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA PARTECIPAZIONI AZIONARIE PER L'ANNO 2021.

L'anno duemila**VENTIDUE** il giorno **VENTOTTO** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **18.30**, in Pinerolo, e nella sala delle adunanze di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., in C.so della Costituzione 19 a Pinerolo

Convocata con provvedimento del Presidente Sig. SALVAI Luca mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun Sindaco, si è riunito il Comitato Direttivo, in sessione **ordinaria**.

All'appello nominale risultano presenti i rappresentanti consiglieri, signori:

Nominativo	Rappresentante Area	Presente	Assente
SCALERANDI Enrico	Pianura		X
COMBA Federico	Pinerolese Pedemontano	X	
GARNIER Lilia	Val Pellice	X	
RAVIOL Stefano	Valli Chisone e Germanasca	X	

Presiede il Sig. SALVAI Luca, quale Presidente del Consorzio.

Funge da Segretario della seduta il Dott. Emanuele Matina

Deliberazione Consiglio Direttivo n. 33 del 28 novembre 2022

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA PARTECIPAZIONI AZIONARIE PER L'ANNO 2021.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4. C.1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Consorzio, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - 1) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 -

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Consorzio doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che

- il Consorzio ACEA Pinerolese, con propria deliberazione Consiglio Direttivo n. 24 del 18/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;
- il Consorzio ACEA Pinerolese, con propria deliberazione Consiglio Direttivo n. 41 del 13/12/2021 ha deliberato in merito per l'anno 2020 e provveduto alle comunicazioni previste dalla legge

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla selezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o

soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

CONSIDERATO che, alla data del 31 dicembre 2021, l'unica partecipazione societaria detenuta dal Consorzio è quella della società T.R.M. S.p.A.

Al riguardo si precisa che la società TRM S.p.A., così come riportato all'art. 5 dello statuto, svolge *“la gestione ed esercizio di impianti a tecnologia complessa ... volti al recupero, al trattamento ed allo smaltimento, anche a mezzo di incenerimento con termovalorizzazione, di qualunque genere di rifiuto e segnatamente dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani,”*.

La società di fatto, dopo la progettazione e la costruzione, cura la gestione e la manutenzione dell'impianto di incenerimento dei rifiuti *“del Gerbido”* che è al servizio del territorio della Città Metropolitana di Torino (costituisce uno degli impianti di riferimento per lo smaltimento dei rifiuti del territorio pinerolese). I relativi flussi vengono definiti dall'Associazione d'Ambito Torinese per i rifiuti – ATO-R della quale il Consorzio ACEA Pinerolese fa parte ai sensi della normativa regionale. Al momento il Consorzio ACEA Pinerolese gestisce, attraverso il soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., i rifiuti prodotti dai comuni del proprio bacino ed il venir meno degli spazi disponibili presso l'impiantistica locale obbligano il territorio a portare quantitativi presso l'impianto TRM. Si tratta quindi, come precisato, dell'impianto di riferimento del territorio consortile e che gestisce una tipologia di attività che non potrebbe essere oggetto di reinternalizzazione in altra forma di gestione diretta; d'altra parte le dinamiche tecnico-economiche di impianti di questa natura richiedono forme gestionali che portano obbligatoriamente al mantenimento del servizio in capo a organismi esterni (società) con conseguenti benefici, anche di ordine economico, in capo ai soci. (l'individuazione, da parte della Regione Piemonte, di un solo impianto di riferimento a tecnologia complessa nell'intera città metropolitana di Torino è indicatore di quanto sopra espresso).

Occorre inoltre considerare le peculiarità dell'attività svolta e l'attenzione che i soggetti pubblici (in particolare se soci azionisti) devono porre al processo industriale svolto dalla società TRM, soprattutto al riguardo dell'ambiente e delle attenzioni che si sono concentrate in un primo tempo nelle compensazioni ambientali e successivamente nelle attività di monitoraggio sugli effetti ambientali e della salute dei cittadini nelle aree interessate dall'attività impiantistica.

Atteso che la partecipazione in oggetto è da individuarsi, per la propria specificità ed ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016 come modificato ed integrato dal D.lgs. 100/2017 come produzione di un servizio di interesse generale (*“le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;”*)

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Consorzio non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dal censimento delle partecipazioni (scheda A) e dalla revisione periodica delle partecipazioni (Scheda B)

RITENUTO pertanto, per i motivi sopra esposti, che la partecipazione rispetti i requisiti di cui al D.Lgs. 175/2016 come modificato ed integrato dal D.lgs. 100/2017 e quindi non procedere con l'alienazione della quota azionaria posseduta nella società T.R.M. S.p.A. Al riguardo si evidenzia come in base all'art. 8 dello statuto della società T.R.M. S.p.A. i soci pubblici e la società ACEA Pinerolese Industriale Spa devono detenere non meno del 20% delle azioni, senza operazioni accessorie e eventuali operazioni di aumento e/o riduzione del capitale sociale dovranno avvenire in modo tale da assicurare in ogni caso la salvaguardia delle percentuali di partecipazione. Attualmente l'80% delle azioni è detenuto da Iren Ambiente S.p.A. (interamente controllata da Iren S.p.A.) ed il 20% delle azioni sono detenute da soci pubblici. La partecipazione pubblica, ancorchè di minoranza nell'ambito della società vuole essere altresì a garanzia del compimento degli obiettivi societari e degli impegni che la società ha assunto con la costruzione e gestione dell'impianto di incenerimento di rifiuti al servizio del territorio della Città Metropolitana (guardando ai bisogni dei cittadini non solo in termini strettamente economici).

DATO ATTO CHE:

- la L.R. 7/2012, comma 3 dell'art. 14 (*“Norme transitorie”*) prevede che *“Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni amministrative connesse all'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, previa intesa con la Giunta regionale per le funzioni relative alle opere strategiche, restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell' articolo 198 del d.lgs. 152/2006, che le esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della l.r. 24/2002, sino alla data di conferimento delle posizioni di cui al comma 7”*: pertanto i Consorzi di Bacino ex art. 11 della L.R. 24/2002 e le Associazioni di ambito territoriale ottimale ex art. 12 della medesima L.R. 24/2002 risultano attualmente esistenti ed operanti;
- la legge regionale n. 1 del 10/01/2018 (BUR 2S3 11/01/2018) *“Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”* prevede all'art. 33 (Norme transitorie in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani):
 - comma 1: *“Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge c) negli ambiti territoriali di area vasta coincidenti con il territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Cuneo e Novara i consorzi di cui all'articolo 9 sono riorganizzati attraverso la fusione dei consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002.”*

- comma 10: *“Nel periodo transitorio in cui continuano ad esercitare le loro attività, ai consorzi di bacino e alle associazioni d'ambito è vietato attivare procedure di reclutamento del personale.”*
- comma 11: *“A decorrere dalla data di costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10, le associazioni d'ambito di cui alla l.r. 24/2002 sono sciolte o poste in liquidazione, senza necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che le disciplinano.”*
- L'Amministrazione Regionale, dopo una fase di confronto con i diversi soggetti coinvolti (Città Metropolitana, consorzi di funzione e comuni capofila) in data 03/02/2021 ha approvato la L.R. 4/2021 *“Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018. n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7)”* che ha in parte ridisegnato le competenze della Città Metropolitana e nel territorio metropolitano, con una frammentazione determinata dalla presenza di numerosi Consorzi di Area Vasta e che impegna i consorzi ad approvare lo statuto ed a adeguare la convenzione alla nuova legge entro il 30.06.2021 ed a sottoscrivere la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito entro il 30/09/2021. Al momento non è ancora stato completato l'iter legislativo
- il Consorzio ACEA Pinerolese opera, nell'ambito della prorogatio di cui ai punti precedenti

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- UDITO quanto esposto dal Presidente;
- RITENUTO procedere alla sua approvazione;
- VISTA la normativa vigente in materia;
- VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come modificato dalla Legge 213 del 7.12.2012:
 - In ordine alla regolarità tecnica dal Segretario Consortile;
 - In ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

Su proposta del Presidente Luca SALVAI, relatore;

VISTI:

- La Convenzione Consortile
- Lo Statuto Consortile
- Il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2004
- Il D.lgs 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2022 delle società in cui il Consorzio ACEA Pinerolese detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/2017 n. 100 come risultante dalla scheda per la rilevazione delle partecipazioni – Dati relativi all'anno 2021 (scheda A e scheda B)
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** alcun piano di razionalizzazione
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

4. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
5. Di dichiarare a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pinerolo, lì **14/12/2022**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

SALVAI Luca

IL SEGRETARIO CONSORTILE

Firmato digitalmente

MATINA Emanuele

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Firmato digitalmente

GALLEA Dario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Consorzio dal **14/12/2022** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al **29/12/2022** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.

Pinerolo, lì **14/12/2022**

IL SEGRETARIO CONSORTILE

Firmato digitalmente

MATINA Emanuele

AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si certifica che copia dell'atto è stata pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio digitale del Consorzio, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.

Pinerolo, lì **30/12/2022**

IL SEGRETARIO CONSORTILE

Firmato digitalmente

MATINA Emanuele